



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente
Nunzio Mario Tritto	Primo referendario
Daniela Piacente	Primo referendario
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Valeria Mascello	Referendario
Maria Rosaria Pedaci	Referendario
Benedetta Civilla	Referendario
Salvatore Romanazzi	Referendario, <i>relatore</i>

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla verifica del funzionamento del sistema integrato dei controlli interni del comune di Rutigliano (BA) ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio, ai sensi dell'art. 148, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), relativamente agli anni **2021, 2022, 2023**;

udito il relatore, Dr. Salvatore Romanazzi, nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2026, convocata con ordinanza n. 1/2026;

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 148, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) dispone che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto

delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tal fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, predisposto e trasmesso in conformità alle linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

I controlli interni su cui la Sezione è chiamata a esercitare le funzioni di controllo esterno ai sensi dell'art. 148 del TUEL sono espressamente disciplinati agli artt. 147 e ss., attenendo specificamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al controllo di gestione, al controllo strategico, al controllo sugli equilibri finanziari, al controllo sugli organismi partecipati e al controllo sulla qualità dei servizi.

Come precisato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR, le finalità del controllo affidato alla Corte comprendono: la verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni; la valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati; la verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile; la rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica; il monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'Ente; il monitoraggio dei rapporti finanziari e gestionali tra Enti e organismi partecipati.

L'art. 148, comma 4, TUEL dispone che, in caso di *“rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie”* del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, l. n. 20/1994 e dall'art. 248, commi 5 e 5-bis del Testo unico, *“le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione”*.

Tale quadro sanzionatorio costituisce il parametro di riferimento per la valutazione della gravità delle omissioni rilevate, imponendo alla Sezione di distinguere, nel corso

dell'esame, tra le mere irregolarità sanabili e le inadeguatezze strutturali che, compromettendo la funzione di garanzia dei controlli, integrerebbero i presupposti per l'applicazione della misura afflittiva.

2. Con deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR del 4 novembre 2022 la Sezione delle Autonomie ha approvato la versione aggiornata delle Linee guida sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'anno 2021. Quindi, con deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR dell'11 gennaio 2024 sono state approvate le Linee guida sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2022 e 2023.

Le citate Linee guida hanno previsto la trasmissione alla Sezione delle relazioni-questionario, strutturate in sezioni dedicate al sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa e contabile; Controllo di gestione; Controllo strategico; Controllo sugli equilibri finanziari; Controllo sugli organismi partecipati; Controllo sulla qualità dei servizi. Nei questionari allegati alle Linee guida e riferiti alle tre annualità è stata inserita anche un'appendice dedicata ai controlli interni rispetto all'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR. Tale estensione dell'attività di verifica si pone in linea con le disposizioni di cui agli artt. 7 e seguenti del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108), i quali definiscono il sistema di *governance* e le responsabilità in materia di controlli sull'attuazione del Piano, attribuendo rilievo centrale al presidio di regolarità amministrativo-contabile sugli interventi finanziati. Per l'anno 2021 le relative Linee guida hanno previsto nei questionari anche le appendici dedicate all'emergenza Covid e al lavoro agile.

Come rilevato dalla Sezione delle Autonomie nelle Linee guida approvate con deliberazione n. 23/SEZAUT/2019 del 16 agosto 2019, per le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è fatta salva la facoltà *"di integrare le informazioni contenute nello schema di relazione con la richiesta di ulteriori elementi informativi, a maggiore illustrazione dei profili esaminati"*.

Recentemente, la Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 1/SEZAUT/2025/FRG) ha ribadito: *"Il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni costituisce un presidio efficace per l'osservanza dei principi di sana gestione e per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali. L'adozione di un efficace sistema di controlli interni rappresenta, altresì, uno strumento utile per rispondere alle*

esigenze conoscitive del decisore politico e amministrativo, nonché un ausilio per soddisfare i bisogni della collettività amministrata. Di converso, un sistema inadeguato di controllo interno aumenta il rischio di alterazioni nei processi decisionali e programmatici, indebolisce le scelte gestionali ed organizzative, riduce il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, ed impedisce, in ultima analisi, al controllore esterno di fare affidamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'ente".

3. Il Comune di Rutigliano (BA) registrava una popolazione al 31.12.2023 di n. 18.219 abitanti (dati ISTAT), ai sensi dell'art.156, comma 2, del TUEL.

In ottemperanza alle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 16/2022/INPR del 4 novembre 2022, il Comune di Rutigliano ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Puglia la relazione-questionario sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'anno 2021, acquisita a protocollo della Sezione n. 529 del 31.01.2023. Quindi, in ottemperanza alle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 2/2024/INPR dell'11 gennaio 2024, relative al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2022 e 2023, l'Ente ha trasmesso i relativi referti, acquisiti a protocollo della Sezione rispettivamente n. 981 del 12.03.2024 e n. 1679 del 15.04.2024.

4. L'analisi dei referti annuali del Sindaco del Comune di Rutigliano per gli anni 2021, 2022 e 2023 ha evidenziato la necessità di acquisire ulteriori elementi per il completamento dell'attività istruttoria; pertanto, è stata indirizzata all'ente una nota istruttoria, trasmessa in data 19.11.2025 prot. n. 6868 relativa alle annualità 2021, 2022 e 2023.

Il riscontro ai chiarimenti richiesti è pervenuto con la nota prot. Cdc n. 7341 del 24.12.2025. Tale riscontro è stato corredato con gli allegati richiesti dalla Sezione.

Per quanto concerne le disposizioni regolamentari vigenti nel Comune di Rutigliano, per gli anni 2021-2023 trova applicazione il Regolamento comunale del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 28 gennaio 2013.

5. L'ultima verifica compiuta dalla Sezione sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nel comune in esame è stata approvata con deliberazione n. 146/2023/VSGC con riguardo all'esercizio 2019.

In quella sede, a seguito dell'istruttoria svolta, la Sezione ha rilevato *"la parziale adeguatezza del sistema di controlli interni dell'ente"*, evidenziando la necessità di proseguire

nell'attuazione di una sinergica collaborazione fra le diverse tipologie di controllo, affinandone metodi e contenuti, al fine di mettere in relazione le diverse funzionalità cui sono deputati. La Sezione ha segnalato al contempo che *“i diversi controlli dovrebbero essere osservati come un unico sistema di misurazione integrato, in grado di raccordare tra loro, per ciascuna attività gestionale, l'insieme dei diversi indicatori di cui ciascun tipo di controllo deve dotarsi. Affinché tale integrazione sia effettiva, è poi necessario che i rispettivi contenuti siano coerenti e conseguenti, come fasi successive di elaborazione di un report unitario su cui fondare, in modo sostanziale, i processi decisionali dell'ente”*.

Orbene, nel questionario 2022, l'Ente ha dichiarato che tale pronuncia è stata notificata in data 06.11.2023 e, pertanto, si è riservato di valutare le azioni correttive da approntare sulla base dei rilievi della Corte dei conti. Tale circostanza, sebbene rilevante ai fini della valutazione della reiterazione dell'inadempimento, non esime l'Ente dalle responsabilità per le omissioni pregresse, atteso che gli obblighi di controllo interno discendono direttamente dalla legge (TUEL) e non dalla notifica delle pronunce di questa Corte.

6. Sulla scorta di tali premesse, restando impregiudicata ogni ulteriore attività di verifica e valutazione intestata alla Sezione nell'ambito del controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente e degli altri controlli di competenza, si espongono a seguire gli esiti dell'attività istruttoria svolta in merito alle singole tipologie di controllo interno oggetto di esame.

1. Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, previsto dall'art. 147-bis del TUEL, è esercitato, in via preventiva, da ciascun responsabile di servizio attraverso il parere di regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nonché del visto di attestazione della copertura finanziaria. Il controllo di regolarità amministrativa viene esercitato in via successiva, invece, con le modalità definite dall'Ente, sotto la direzione del Segretario generale e nel rispetto della normativa vigente. In base al comma 2 dell'art. 147-bis *“sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento”*.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sottoposto anche alla disciplina del Capo II del Regolamento comunale sui controlli interni.

Per quanto concerne il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, l'art. 5, c. 5 del Regolamento comunale sui controlli interni prescrive che *“il controllo viene effettuato dal Segretario Generale che in piena autonomia determina il metodo la percentuale del campionamento sugli atti esecutivi prodotti dalle aree, anche avvalendosi di apposite procedure informatiche di estrazione, entro i primi 10 giorni del mese successivo alla fine di ogni trimestre”*.

Ai successivi commi 7 e 8 è previsto che al termine della verifica è redatto un *report* che, con periodicità trimestrale, viene trasmesso dal Segretario Generale ai Responsabili unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, al Nucleo di Valutazione, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

L'istruttoria espletata ha consentito di apprendere che i *report* relativi al controllo successivo degli atti del primo e del secondo trimestre 2021 sono stati correttamente trasmessi al Consiglio comunale ed ufficializzati con deliberazioni di quest'ultimo (verbali n. 6 e 7 del 24.05.2022 allegati dall'Ente in sede istruttoria). Tuttavia, l'istruttoria non ha consentito di esaminare i *report* relativi al terzo e quarto trimestre 2021.

Per quanto concerne i *report* relativi al 2022 e al 2023, in sede istruttoria l'Ente aveva comunicato di non aver provveduto alla trasmissione degli stessi al Consiglio comunale, manifestando l'intenzione di sanare tale irregolarità nel Consiglio comunale che era stato calendarizzato per la data del 29.12.2025. L'Ente, sebbene avesse comunicato l'intenzione di sanare l'irregolarità nel Consiglio del 29.12.2025, non ha fornito riscontro documentale dell'avvenuta regolarizzazione, cristallizzando l'inadempimento dell'obbligo di reportistica periodica verso l'organo consiliare, circostanza che aggrava il giudizio sul funzionamento del controllo.

È opportuno altresì rilevare che relativamente alle annualità 2022 e 2023 è stato prodotto un unico *report* in luogo dei quattro report previsti. A tanto si aggiunga che in sede istruttoria è stato possibile appurare che l'estrazione degli atti sui quali effettuare il controllo è avvenuta a Gennaio 2024 per gli atti relativi al 2022 e a marzo 2024 per quelli relativi al 2023, in deroga a quanto sancito dal citato articolo 5, comma 5, del Regolamento comunale sul funzionamento dei controlli interni.

Sulla base di quanto verificato, rispetto alle attività di controllo svolto, nel richiamare l'Ente ad una puntuale attuazione delle disposizioni normative e regolamentari nei termini sopra esposti, la Sezione rileva la necessità che il controllo successivo sugli atti e la conseguente attività reportistica siano svolti in prossimità della chiusura del trimestre, così da consentire il rispetto delle prescrizioni regolamentari.

Con riferimento alla tecnica di campionamento utilizzata, l'Ente ha dichiarato di utilizzare l'estrazione casuale semplice effettuata mediante il gestionale degli atti amministrativi in uso, tramite la funzionalità "Estrazione atti a campione".

Al riguardo, si osserva che l'adozione esclusiva della tecnica del campionamento casuale semplice, pur astrattamente valida sotto il profilo statistico, non soddisfa pienamente il dettato dell'art. 147-bis, comma 2, del T.U.E.L., il quale prescrive l'utilizzo di "motivate tecniche di campionamento" per il controllo successivo sugli atti che, secondo quanto indicato dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 23/2019/INPR) e ribadito, da ultimo, nelle Linee Guida approvate con le deliberazioni n. 16/SEZAUT/2022/INPR e n. 2/SEZAUT/2024/INPR, deve essere svolto con tecniche di natura probabilistico-statistica.

La *ratio* della norma impone, infatti, di orientare l'attività di controllo non in modo cieco, bensì secondo logiche di analisi del rischio (*risk-based approach*), necessarie per intercettare fenomeni distorsivi specifici e segnatamente per far emergere pratiche elusive che sfuggono alla selezione casuale, quali il frazionamento artificioso degli affidamenti volto all'elusione delle soglie comunitarie, la violazione sistematica del principio di rotazione e la reiterazione ingiustificata di incarichi *intuitu personae*. Una selezione meramente casuale, priva di criteri di stratificazione per aree di rischio o soglie di valore, rischia di disperdere l'efficacia del controllo su atti di ordinaria amministrazione a basso impatto, lasciando scoperte le aree maggiormente esposte a criticità finanziarie e di legittimità.

Il campionamento dovrà essere descritto in apposita nota metodologica e corredato da calcolo della dimensione campionaria adottata.

La Sezione, pertanto, auspica l'adozione di una modalità di selezione del campione di riferimento sulla base di tecniche statistiche maggiormente sofisticate, che proiettino i controlli nella logica del rischio, presidiando le aree più esposte alla possibilità di irregolarità, anche in una prospettiva ciclica che tenga conto delle verifiche degli esercizi precedenti.

2. Controllo di gestione

Il controllo di gestione è delineato dall'art. 147 del TUEL come un controllo diretto a verificare *“l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati”*. L'art. 196 del TUEL individua, come scopo del controllo di gestione, la *“realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa”*.

Ai sensi dell'art. 197 del TUEL, il controllo di gestione si articola in tre fasi:

- ✓ predisposizione del piano esecutivo di gestione (P.E.G., ora P.I.A.O, Piano Integrato di attività e organizzazione) con cui la Giunta annualmente assegna ai dirigenti gli obiettivi e le risorse (umane, strumentali e finanziarie) per attuare tali obiettivi. Tale piano è definito in coerenza con le strategie dell'Amministrazione (come risultanti dalle linee programmatiche di mandato), con il Documento unico di Programmazione e con il bilancio di previsione;
- ✓ rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché la rilevazione dei risultati raggiunti;
- ✓ valutazione dei predetti dati in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa (comma 2). In quest'ottica il controllo di gestione deve esser svolto riguardo ai singoli servizi e centri di costo, così da poter verificare analiticamente e complessivamente investimenti e risultati (comma 3) e poter valutare nel miglior modo possibile efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (comma 4).

Inoltre, l'art. 198 del TUEL dispone che *“la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili”*; l'art. 198-bis del medesimo testo unico prescrive che il referto del controllo di gestione sia inviato anche alla Corte dei conti, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi.

La Sezione delle Autonomie ha precisato che il controllo di gestione non può prescindere dall'utilizzo di strumenti tecnico-contabili quali: il *budget*, che per gli enti locali può essere rappresentato dal PEG; la contabilità analitica, fondata su una contabilità generale economico-patrimoniale; l'analisi di bilancio, con gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità; il *benchmarking*; il sistema di *reporting* (deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR).

La giurisprudenza contabile ha dunque evidenziato come, accanto alla contabilità economico-patrimoniale, sia necessario curare la predisposizione di un adeguato piano esecutivo di gestione (ora PIAO), nel quale individuare un elenco di obiettivi con i relativi indicatori, riportanti target da perseguire per ciascun obiettivo. Tali obiettivi devono rappresentare non una mera ricognizione delle funzioni intestate ai diversi settori ma una sintesi dei livelli di efficacia ed efficienza che si intendono conseguire (deliberazione n. 6/SEZAUT/2016/INPR).

In linea con le disposizioni normative dettate dal TUEL, il Capo III del regolamento comunale regola tale tipologia di controllo. Tali prescrizioni prevedono che il controllo di gestione competa a ciascun Responsabile di Area con il supporto dell'Ufficio del Controllo di Gestione istituito presso l'Area Economico Finanziaria.

Posto il richiamato quadro normativo e regolamentare, sulla base di quanto dichiarato dall'ente nei referti relativi alle annualità 2021, 2022 e 2023 e nella documentazione prodotta in sede di riscontro istruttorio, le risultanze della verifica effettuata sul funzionamento del controllo in esame sono sintetizzabili come di seguito riportato.

In primis, si evidenzia che l'ente con riferimento a tutte le annualità considerate, ha adottato e correttamente pubblicato il PIAO sulla prescritta sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

L'Ente ha dichiarato di non aver trasmesso il Referto di controllo di gestione a questa Sezione regionale di controllo ex art. 198-bis TUEL relativamente alle annualità 2021-2023 perché non ufficializzato in un *report*. In sede istruttoria sono stati richiesti approfondimenti a cui l'Ente ha riscontrato confermando che i *report* annuali redatti non fossero stati ufficializzati in quanto precedentemente non erano stati adottati formalmente gli obiettivi e gli indicatori. I predetti *report* relativi a ciascuna annualità sono stati trasmessi in allegato in sede istruttoria.

L'Ente ha riferito che, sebbene gli stessi non fossero stati ufficializzati, comunque *“relativamente alle spese controllate e per le quali si è redatto il report (carte di identità rilasciate, randagismo, utenze, utenze pubblica illuminazione, mensa, trasporto), l'andamento delle stesse è stato considerato nelle scelte dell'Amministrazione”*.

Tale argomentazione è priva di fondamento logico-giuridico. L'assenza di obiettivi formalizzati *ex ante* rende, infatti, logicamente impossibile la misurazione dello scostamento (tra previsione e risultato), che costituisce l'essenza ontologica del controllo di gestione. L'utilizzo meramente informale dei dati, in assenza di target predefiniti, degrada la funzione del controllo a una sterile *“contabilità dei costi” ex post*, priva di quella efficacia direzionale e correttiva imposta dall'art. 196 TUEL. A tal fine, si evidenzia che l'adozione del *report* di cui all'art. 198-bis TUEL consente all'organo di indirizzo politico e all'organo di revisione di avere i dati necessari e tempestivi per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Sebbene l'Ente abbia redatto i *report*, la Sezione ne raccomanda l'ufficializzazione e la conseguente trasmissione alla Corte dei conti.

Inoltre, il regolamento dell'Ente, all'art. 12, c.1 prescrive l'adozione di *report* trimestrali, mentre l'Ente ha redatto un unico report per annualità.

La Sezione raccomanda all'Ente di adottare i *report* trimestrali relativi al controllo di gestione, come prescritto dal combinato disposto degli artt. 8 e 12 del Regolamento sul funzionamento dei controlli interni dell'Ente, nonché di redigere annualmente il Referto del Controllo di gestione, trasmettendolo tempestivamente alla Corte dei conti ex art. 198-bis TUEL.

Sul punto la Sezione evidenzia che non si sia dato atto di tale inadempimento nella relazione sul rendiconto dell'organo di revisione 2023.

Con riferimento al tasso medio di copertura dei costi di tutti i servizi a domanda individuale a cui l'utente è tenuto a contribuire, gestiti direttamente o per il tramite di enti strumentali, la Sezione evidenzia che per il triennio 2021-2023 l'Ente non ha registrato un andamento costante del suddetto tasso, riportando il valore del 34,51% per l'anno 2021, del 25,77% per l'anno 2022 e del 31,98% per l'anno 2023. La significativa flessione registrata nell'esercizio 2022 (25,77%), a fronte del 34,51% dell'anno precedente, evidenzia una criticità nella capacità dell'Ente di manovrare tempestivamente la leva tariffaria in risposta alle dinamiche dei costi di erogazione. Tale rigidità gestionale espone l'Ente al rischio che la

fiscalità generale debba farsi carico, in misura non programmata, della quota di costo non coperta dall'utenza, con diretto pregiudizio per gli equilibri di parte corrente.

3. Controllo strategico

Ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL, il controllo strategico costituisce un momento di verifica dello stato di attuazione dei programmi, secondo le linee approvate dal Consiglio, attraverso la *“rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici”*.

La Sezione delle Autonomie ha evidenziato che il controllo strategico *“non è solo un supporto della politica, ma anche un'attività funzionale all'adempimento relativo agli equilibri di bilancio. Esso è anche, in qualche modo, collegato al controllo di qualità, sia direttamente che tramite l'intermediazione di organismi esterni che, con il ricorso ad apposite metodologie, verificano e riferiscono sulla soddisfazione degli utenti esterni e interni”* (cfr. deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG).

Il Comune di Rutigliano ha regolato il controllo strategico al Capo V del Regolamento sui controlli interni.

L'attività di Controllo Strategico è attuata dall'Unità preposta al Controllo Strategico ex art. 20 del Regolamento sui controlli interni, che opera sotto la direzione del Segretario Generale. L'art. 22, c. 1 del Regolamento prevede un *report* semestrale quale sistema di reportistica del controllo strategico.

Tuttavia, in sede istruttoria è emerso che l'Ente nel 2021 e nel 2022 non ha redatto i 2 *report* annuali previsti, mentre 2023 ha redatto un *report* in luogo dei due previsti.

Atteso che, nella precedente deliberazione di questa Sezione regionale di controllo, notificata all'Ente in data 06.11.2023, era stato evidenziato che, in sede istruttoria, l'Ente aveva dichiarato di non aver redatto un *report* specifico per il controllo strategico ex art. 22 del Regolamento, ma di essersi limitato a riportare lo stato di attuazione di ogni linea strategica *“in ogni D.U.P., nella Sezione “linee strategiche di mandato”, la Sezione ha ritenuto opportuno un approfondimento istruttorio.*

Nel riscontro pervenuto l'Ente con riferimento alle annualità 2021 e 2022 ha confermato di non aver redatto i *report* semestrali ex art. 22 c.1 del Regolamento citato e ha

aggiunto di non aver istituito l'unità preposta al controllo strategico. È stato inserito un unico *report* annuale all'interno del DUP; con riferimento all'annualità 2023 ha richiamato quanto affermato in relazione alle annualità precedenti. Pertanto, l'unico *report* redatto nel corso del 2023 è stato quello presente all'interno del DUP.

In sede istruttoria, l'Ente ha riferito di aver formalizzato gli esiti del suddetto controllo, relativamente all'anno 2021, *“nei DUP delle singole annualità implementando ulteriormente i dati rispetto alle annualità precedenti ed alle singole linee operative della visione strategica del mandato amministrativo. Si precisa che la ristretta dotazione organica dell'Ente non ha consentito l'adozione di misure organizzative interne volte all'istituzione di appositi uffici dedicati allo svolgimento di tutte le attività inerenti le varie tipologie di controlli, compreso quello strategico, come previsto dal vigente Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente.”*

Tale giustificazione non può trovare accoglimento, in quanto l'implementazione del sistema dei controlli (art. 147 TUEL) costituisce condizione necessaria e inderogabile per la legittimità dell'azione amministrativa, non suscettibile di affievolimento per carenze di organico. A tali carenze l'Ente ha l'obbligo di ovviare mediante riorganizzazione interna o forme associative, non potendo l'assetto organizzativo fungere da esimente per l'inosservanza di vincoli di legge. Ne consegue che l'Ente non ha adottato le misure correttive opportune a superare le criticità già riscontrate nella precedente pronuncia in cui la Sezione, *“pur prendendo atto della adeguatezza della disciplina contenuta nel regolamento”*, riteneva che la concreta attuazione del controllo strategico presentasse significativi margini di miglioramento, tra i quali l'utilizzo di *report* periodici. La Sezione, pur prendendo atto della esiguità del lasso temporale intercorso tra la notifica della precedente deliberazione e la chiusura dell'esercizio 2023, non può esimersi dal rilevare la persistenza della carenza strutturale e la mancata attivazione, anche solo in fase programmatica, delle necessarie misure organizzative, circostanza che concorre alla valutazione di parziale adeguatezza del sistema.

In sede istruttoria per tutte le annualità considerate è emerso che il controllo strategico non è stato integrato con il controllo di gestione.

La Sezione ha, inoltre, verificato la corretta redazione e pubblicazione della Relazione sulla *performance*:

- ✓ relativa all'annualità 2021, la cui pubblicazione non riporta il numero e la data di approvazione con deliberazione di Giunta, la quale è stata validata dall'OIV con verbale n. 9/2022; a seguito dell'integrazione istruttoria richiesta dalla Sezione, l'Ente ha trasmesso e pubblicato sul sito istituzionale la deliberazione della Giunta comunale, verbale n. 213 del 02.12.2022, a cui è allegata la relazione sulla *performance* 2021;
- ✓ relativa all'annualità 2022, approvata con deliberazione di G.C. n. 181 del 19.09.2023 e validata dall'OIV con verbale n. 6/2023;
- ✓ relativa all'annualità 2023, la cui pubblicazione non riporta il numero e la data di approvazione con deliberazione di Giunta, la quale è stata validata dall'OIV con verbale del 28.09.2024; a seguito dell'integrazione istruttoria espletata dalla Sezione, l'Ente ha trasmesso e pubblicato sul sito istituzionale la deliberazione della Giunta comunale, verbale n. 152 del 30.09.2024 a cui è allegata la relazione sulla *performance* 2023.

La Sezione, per tutte le annualità oggetto di esame, ha verificato la corretta pubblicazione del PEG sul portale istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

In sede istruttoria, con riferimento alle annualità 2022 e 2023, la Sezione ha chiesto di riferire in merito alle misure alternative alla rotazione del personale adottate con riferimento al contrasto alla corruzione.

Con riferimento all'annualità 2022, l'Ente ha riferito di aver approvato il Piano triennale anticorruzione 2022-2024 con Deliberazione G C. n. 72 del 29/04/2022. Inoltre, l'Ente ha dichiarato che la rotazione del personale *“presuppone un'adeguata dotazione organica dell'Ente che purtroppo, a seguito della legislazione vigente negli ultimi anni fortemente limitativa delle assunzioni del personale da parte degli enti locali, non sempre è sufficiente e consente l'attuazione della misura. Ciò posto per fronteggiare il rischio di corruzione il piano prevede tre MISURE: a) Individuazione dei settori a maggior rischio di corruzione b) Formazione del personale c) Pianificazione ed affiancamento al funzionario istruttore.*

Con riferimento all'annualità 2023, l'Ente ha comunicato che *“con delibera G.C. n. 139 del 28.06.2023 è stato approvato il P.I.A.O. 2023-2025, contenente la sottosezione dedicata alla prevenzione della corruzione. Tanto premesso, e ferma restando la rotazione c.d. straordinaria «del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva», considerato che il Comune di Rutigliano è un ente privo di dirigenza e dove gli incarichi di vertice*

amministrativo rivestono il ruolo di Posizioni Organizzative ai sensi degli artt. 13 e ss. del CCNL 21.05.2018, il Piao ha ritenuto non praticabile la misura della rotazione tra i responsabili ex categoria D, poiché, in generale, i titolari di P.O., a differenza dei dirigenti, rivestono, spesso, anche un ruolo pratico e non solo direttivo. Inoltre, in assenza di una adeguata formazione e di un impiego graduale della rotazione tra personale interno, si rischierebbe di inficiare il necessario requisito di professionalità che, accompagnato alla possibile carenza dello specifico titolo di studio richiesto per espletare determinati incarichi, esporrebbe l'Ente a situazioni di malfunzionamento con pericolosi effetti sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. Non si è ritenuta, pertanto, applicabile detta misura organizzativa. Come, però, suggerito dal PNA 2016, laddove non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, sono state ricercate le seguenti misure organizzative di natura preventiva che possono avere effetti analoghi: la previsione da parte del responsabile di modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, come la separazione/distinzione del responsabile dell'istruttoria dal responsabile dell'adozione del provvedimento conclusivo (previsto l'istituto delle specifiche responsabilità), evitando così l'isolamento di certe mansioni e avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni" oppure cercando, ove possibile, di tenere distinta la figura del Responsabile del Servizio dal Responsabile del procedimento". Tale riscontro appare in linea con le note inserite dall'Ente nelle relazioni questionario 2022 e 2023, nelle quali dichiarava di non attuare una rotazione ordinaria e ciclica, ma di prevedere delle misure alternative; tuttavia, la Sezione rileva che la concreta efficacia di tali misure (segregazione delle funzioni, affiancamento, distinzione di responsabilità) deve essere comprovata da specifiche evidenze documentali nella relazione annuale del R.P.C.T., non potendosi ritenere sufficiente, ai fini del presidio di legalità, la loro mera e astratta previsione nel PTPCT/PIAO.

Con riferimento alle tre annualità oggetto di analisi in questa sede, la Sezione dichiara parzialmente adeguato il sistema di funzionamento del controllo strategico rispetto alla finalità cui lo stesso controllo è preordinato dal T.U.E.L. In particolare, raccomanda l'adozione dei *report* periodici previsti dal Regolamento, unitamente all'integrazione del controllo strategico con quello di gestione.

4. Controllo sugli equilibri finanziari

Ai sensi dell'art. 147 *quinquies* del TUEL il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità (comma 1).

Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione (comma 2). Esso implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni (comma 3).

Il controllo di cui trattasi è funzionale all'attivazione tempestiva degli opportuni processi correttivi a fronte di un andamento gestionale incompatibile con le previsioni di bilancio, in funzione di ripristino dell'equilibrio dei saldi economici e finanziari.

Nel Comune di Rutigliano tale controllo è stato soggetto anche alle disposizioni del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni (Capo IV). Per l'attività di tale controllo il Regolamento fa espresso rinvio al Regolamento di Contabilità dell'Ente, correttamente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e trasmesso in sede istruttoria.

Le disposizioni regolamentari (ex art. 13, c. 2) prevedono che tale tipologia di controllo sia svolta *“sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile dei servizi finanziari e mediante la vigilanza dell'Organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Segretario generale e dei responsabili delle strutture organizzative apicali, secondo le rispettive responsabilità”*.

Sul punto la Sezione rileva che nel Regolamento sul funzionamento del sistema dei controlli interni e nel Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9/2019, non vengono disciplinate puntualmente le modalità tramite le quali viene svolto il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari: in particolar modo, non sono previsti dei report in cui si formalizza l'attività di controllo esercitata né la cadenza con la quale esercitare tale controllo.

Ne consegue che, come già evidenziato dalla Sezione nella precedente deliberazione, il Consiglio comunale è coinvolto unicamente nei casi previsti dalla legge: ovvero, ogni volta che si procede ad una variazione di bilancio viene svolta un'attività di controllo che serve al monitoraggio degli equilibri prospettici.

Ne consegue che il controllo sugli equilibri finanziari predisposto dall'Ente non può ritenersi adeguato, atteso che non viene previsto un monitoraggio *in itinere* attraverso la predisposizione di appositi *report* periodici che rappresenterebbero un presidio indispensabile per la tempestiva rilevazione di disallineamenti di competenza o di cassa. Al riguardo, si precisa che la lacuna regolamentare non giustifica in alcun modo l'omissione del controllo, atteso che l'obbligo di monitoraggio costante degli equilibri (art. 147-quinquies TUEL) ha natura immediatamente precettiva e prevale sulle disposizioni interne (o sulla loro assenza), imponendo all'Ente di operare comunque le verifiche sostanziali nelle more dell'aggiornamento regolamentare, che dovrà prontamente essere posto in essere. Tale monitoraggio costante è l'unico strumento idoneo a garantire l'adozione di misure correttive in corso d'anno, evitando che eventuali squilibri, se rilevati solo in sede di salvaguardia (luglio) o di rendiconto, divengano di entità tale da non poter essere più ripianati con le risorse ordinarie.

A tal riguardo, si osserva che il parere di regolarità contabile, citato all'art. 5 del Regolamento di contabilità dell'Ente, e il visto di attestazione della copertura finanziaria (art. 147-bis TUEL) non sono ontologicamente né funzionalmente fungibili con il controllo sugli equilibri (art. 147-quinquies TUEL). I primi costituiscono controlli preventivi su singoli atti di spesa (visione parcellizzata); il secondo impone una verifica periodica dell'andamento complessivo tra entrate e spese (visione d'insieme). Confondere i due piani significa eludere la *ratio* della norma, che richiede il monitoraggio dell'andamento gestionale globale e non la mera somma algebrica di atti isolati.

Alla luce di quanto sinora evidenziato, la Sezione, ferma restando l'attività di verifica intestata alla Sezione in ordine alla gestione finanziaria dell'Ente ai sensi dell'art. 1, comma 166, della l. n. 266/2005, raccomanda perentoriamente all'Ente di integrare il Regolamento di contabilità o dei controlli interni, colmando la lacuna normativa in ordine alla periodicità e alla reportistica del controllo sugli equilibri finanziari, al fine di garantire un presidio

indispensabile per la tempestiva rilevazione di disallineamenti di competenza o di cassa, in aderenza al dettato dell'art. 147-quinquies TUEL.

5. Controllo sugli organismi partecipati

Il controllo sugli organismi partecipati è disciplinato dall'art. 147-quater T.U.E.L., da leggersi in combinato disposto con l'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (T.U.S.P.), che impone alle amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni possedute, verificandone la stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali: come è stato evidenziato dalla giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG), infatti, sebbene l'art. 147-quater sia rubricato "Controlli sulle società partecipate non quotate", le verifiche di tipo interno, effettuate sulla base di tale disposizione normativa, riguardano l'intero universo degli organismi partecipati. La predetta interpretazione trova conferma anche nella previsione dell'art. 147-quinquies, co. 3, T.U.E.L., secondo cui: *"Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni"*.

Ai sensi del citato articolo, l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sui propri organismi partecipati; il controllo è esercitato dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili; i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e degli organismi partecipati sono rilevati mediante bilancio consolidato, redatto secondo il principio della competenza economica, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Ai fini del controllo in esame, l'ente programma e definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui devono tendere gli organismi partecipati, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare: a) i rapporti finanziari tra l'ente medesimo e gli organismi partecipati; b) la situazione contabile, gestionale e organizzativa di questi ultimi; c) i contratti di servizio; d) la qualità dei servizi erogati; e) il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Sulla base delle informazioni acquisite, poi, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento degli organismi partecipati, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e

individuando le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

Con riferimento al comune di Rutigliano, tale tipologia di controllo non è disciplinata nel regolamento comunale sui controlli interni.

In sede istruttoria la Sezione ha chiesto chiarimenti in merito alle modalità con le quali viene espletato il controllo sugli organismi partecipati. L'Ente ha chiarito che il Regolamento sui controlli interni non prevede un capo *ad hoc* per il controllo sulle società partecipate, in quanto *“le partecipazioni detenute non attengono a società che producono beni e/o servizi per l'Ente ma si dedicano esclusivamente senza fine di lucro alla promozione e valorizzazione del territorio”*.

Al riguardo la Sezione, già con la deliberazione n. 3/2022/VSGC, aveva evidenziato *“la necessità che l'Ente definisca delle adeguate procedure di controllo, con riferimento alle società/enti in cui detiene partecipazioni, sebbene non direttamente affidatarie di servizi fondamentali da parte del Comune o minoritarie, adoperandosi nello svolgimento periodico di monitoraggi sulla situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, e sugli obiettivi stabiliti”*.

In sede istruttoria è stato altresì richiesto all'Ente di riferire in merito:

- ✓ alle partecipazioni detenute dall'Ente, ivi inclusa l'eventuale presenza di GAL;
- ✓ alla mancata adozione dei *report* di cui al par. 6.15;
- ✓ alla mancata adozione della Carta dei servizi.

L'Ente ha riferito che gli organismi nei quali detiene partecipazioni sono:

- ✓ Puglia Culture, già Teatro pubblico pugliese;
- ✓ G.A.L. SUD-EST BARESE S.C. MISTA A.R.L.;
- ✓ PATTO TERRITORIALE POLIS SRL A.S.C.

In sede istruttoria l'Ente ha riferito di non aver adottato la Carta dei servizi in quanto gli organismi partecipati non sono affidatari di servizi per conto dell'Ente.

La Sezione, pur prendendo atto delle dichiarazioni dell'Ente circa l'assenza di affidamenti diretti, osserva che organismi quali “Puglia Culture” svolgono istituzionalmente attività di erogazione di servizi culturali (es. stagioni teatrali) fruibili dalla collettività locale, circostanza che smentisce nei fatti l'assunto secondo cui tali partecipazioni avrebbero mero scopo promozionale senza erogazione di servizi. Si osserva, in ogni caso, che indipendentemente dalla natura giuridica societaria o associativa (es. Consorzi, Fondazioni) dell'ente partecipato, organismi quali “Puglia Culture” rientrano a pieno titolo nella

definizione di “organismi gestionali esterni” di cui all’art. 147-quinquies, comma 3, TUEL. Ne consegue che il loro andamento economico-finanziario deve essere oggetto di costante monitoraggio per i potenziali riflessi sul bilancio comunale, non potendo la natura non societaria o la finalità culturale esonerare l’Amministrazione dal dovere di vigilanza sugli equilibri consolidati. Pertanto, con riserva di approfondimento specifico, raccomanda di inserire quanto prima, nel proprio regolamento, disposizioni che regolino il funzionamento sulla gestione dei controlli interni relativi agli organismi partecipati, nonché di continuare ad attivarsi per la conciliazione dei debiti e crediti reciproci e nelle attività di monitoraggio su tutti gli organismi partecipati, provvedendo ad elaborare e ad applicare gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità, redditività, deficitarietà strutturale, qualità dei servizi affidati e soddisfazione degli utenti.

6. Controllo sulla qualità dei servizi

L’art. 147, comma 2, lett. e) del TUEL attribuisce agli enti locali il compito di “*garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente*”.

Il Comune di Rutigliano ha dedicato al controllo sulla qualità dei servizi il Capo VI del regolamento sui controlli interni.

Nella deliberazione n. 146/2023/VSGC la Sezione aveva rilevato che l’Ente non avesse adottato la Carta dei servizi, evidenziando “*un quadro inadeguato di misurazione della qualità dei servizi, stante la pressoché totale assenza di un sistema organico di rilevazione, elaborazione ed analisi del livello dei servizi erogati*”.

Dalla disamina delle relazioni-questionario di tutte le annualità oggetto di esame, è emerso che l’Ente non abbia ancora adottato la Carta dei servizi, nonostante le osservazioni della Sezione relative all’annualità 2019. Pertanto, si è reso necessario un approfondimento istruttorio, nel quale l’Ente ha nuovamente dichiarato di non aver provveduto all’adozione della suddetta Carta.

La Sezione rileva che l’Ente nel corso delle successive annualità non ha posto in essere misure correttive nei termini indicati dalla Sezione, volte ad ottenere un indubbio miglioramento del controllo in argomento. Tale prolungata inerzia, reiterata nonostante lo specifico precedente rilievo mosso da questa Sezione con deliberazione n. 146/2023/VSGC (su rendiconto 2019), configura una condotta di grave negligenza gestionale, atteso che la

mancata adozione della Carta dei Servizi impedisce in radice l'esercizio del diritto dei cittadini/utenti al monitoraggio sulla qualità (sancito dall'art. 2, comma 461, della L. 244/2007 e dall'art. 1 del d.lgs. 198/2009), rendendo la successiva rilevazione della *customer satisfaction* un adempimento monco, in quanto privo del necessario parametro oggettivo di confronto (standard).

In sede istruttoria l'Ente ha altresì riferito che *"Con deliberazione di Giunta n. 184 del 22.10. 2021, avente ad oggetto: "Linee di indirizzo per la realizzazione di indagini di customer satisfaction rivolte all'attività di sportello dei diversi settori dell'ente comunale art. 19-bis d.lgs. 150/2009 anno 2021", è stato approvato il programma di "Customer satisfaction" del Comune di Rutigliano, preordinato a rilevare il grado di soddisfazione dell'utente nell'ottica del miglioramento dei servizi offerti, attraverso la somministrazione del questionario."*

L'Ente ha trasmesso la suddetta deliberazione e gli esiti dei questionari somministrati dai quali emerge la soddisfazione degli utenti nella verifica dei servizi "Polizia Municipale" e "Gestione del servizio rifiuti".

Inoltre, l'Ente ha dichiarato che per tutte le annualità considerate ha effettuato indagini annuali sulla soddisfazione degli utenti (interni e/o esterni) con riferimento a tutti i servizi. La Sezione prende atto dell'attività posta in essere dall'Ente.

Tuttavia, dall'analisi di tutte le relazioni-questionario è emerso che l'Ente non effettua confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni e non ha previsto previste forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (*stakeholders*) nella fase di definizione degli standard di qualità.

La Sezione raccomanda all'Ente di avviare confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni e di prevedere forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (*stakeholders*) nella fase di definizione degli standard di qualità.

7. Verifiche periodiche sui servizi pubblici locali (art. 30 d.lgs. 201/2022)

L'art. 30 del d.lgs. n. 201/2022 impone agli enti locali di effettuare periodicamente la ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Il Comune di Rutigliano ha ottemperato a tale obbligo, pubblicando le relazioni relative alle annualità 2022 e 2023. La ricognizione riguarda solo i servizi affidati, cioè esternalizzati,

dal Comune: mensa, trasporto scolastico, servizi cimiteriali - lampade votive e igiene urbana. Dalla disamina della relazione non emergono criticità.

8. Controlli su interventi finanziati con fondi PNRR

L'Ente è soggetto attuatore di n. 17 interventi finanziati con fondi PNRR (dati al 31.12.2023).

Dalla disamina dei questionari è stato possibile apprendere che all'interno dell'Ente è stata individuata una struttura del responsabile/referente per l'attuazione dei progetti finanziati da fondi PNRR.

In sede istruttoria, infatti, l'Ente ha riferito che con delibera della Giunta comunale n. 30 del 1° marzo 2023 è stata definita e regolamentata la *Governance* locale per l'attuazione del PNRR. In particolare, è stato istituito un Servizio di Internal Audit PNRR/PNC, coordinato e diretto dal Segretario generale, finalizzato al monitoraggio e al controllo dell'attuazione degli interventi del PNRR, quale tavolo di raccordo tra gli uffici deputati al monitoraggio della realizzazione delle opere, nonché al controllo di regolarità amministrativo e contabile, della *performance*, di gestione e del controllo strategico. Inoltre, è stato previsto che il Segretario generale coordini le attività dei vari Uffici comunali coinvolti ed interessati dall'attuazione delle misure PNRR e PNC.

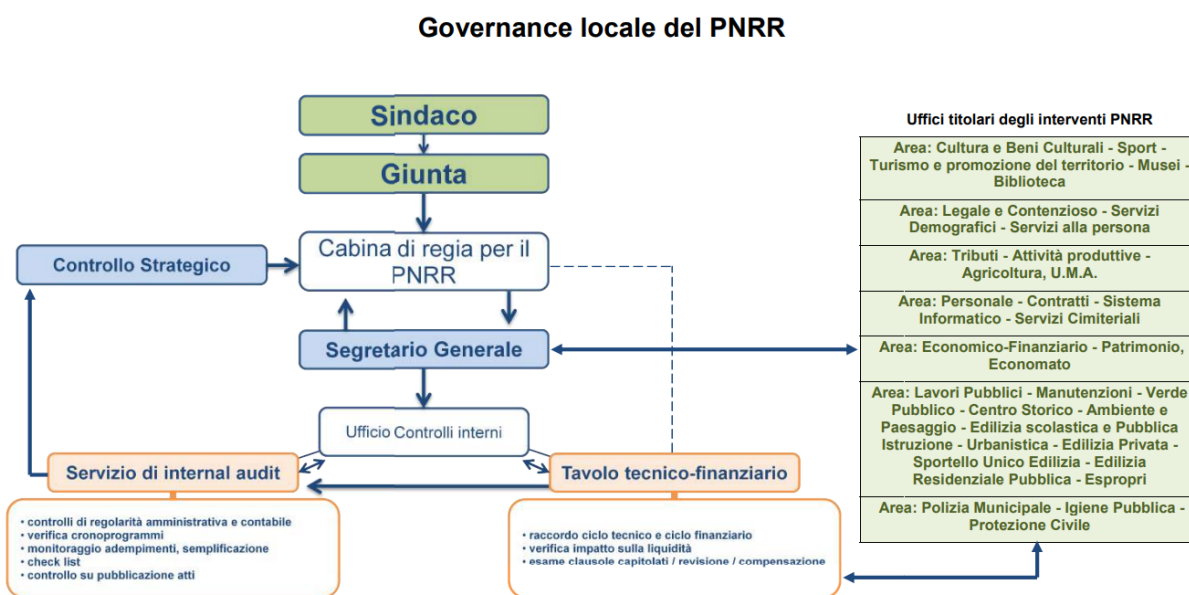
L'Ente ha riferito altresì che *“La Conferenza Segretario e Responsabili (coinvolti nell'attuazione degli interventi PNRR) si è riunita periodicamente per monitorare lo stato di attuazione del PNRR, a seguito della delibera Corte dei Conti-Sezione Regionale di controllo per la Puglia n. 78/2023/INPR e della delibera Corte dei conti n. 7 del 4 maggio 2023”*.

L'Ente ha svolto un'attività di monitoraggio degli interventi finanziati dal PNRR e ha documentato tale attività trasmettendo i relativi verbali del monitoraggio semestrale al 30 giugno 2023 e al 31 dicembre 2023.

Nell'ambito della citata delibera di Giunta è stato altresì disposto di incaricare il Responsabile dei Servizi Informatici di creare, sotto la supervisione ed il coordinamento del Segretario Generale, nella qualità di R.P.C.T. *“sull'home page del sito istituzionale una apposita sezione denominata “Attuazione misure PNRR” nella quale pubblicare tutti gli atti (regolamentari, organizzativi e amministrativi) emanati per l'attuazione delle misure di competenza del Comune di Rutigliano, nonché gli interventi finanziati dal PNRR e PNC e nella sezione “Amministrazione*

Trasparente” del sito istituzionale, una sottosezione specifica “Attuazione misure PNRR” nella quale pubblicare tutti gli atti afferenti gli interventi finanziati dal PNRR e PNC”.

Tale assetto organizzativo è stato compendiato dall’Ente nel seguente schema grafico, che illustra i flussi informativi e gerarchici intercorrenti tra l’organo politico (Sindaco/Giunta), la Cabina di Regia, il Segretario Generale e le diverse articolazioni operative (Uffici titolari, Internal Audit e Tavolo tecnico-finanziario):



Schema dell'assetto della governance locale del PNRR – Comune di Rutigliano

Le misure adottate dall’Ente e appena richiamate appaiono idonee a garantire un adeguato controllo sugli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC. Pertanto, la Sezione prende atto delle dichiarazioni rese, con riserva di svolgere le verifiche ad essa intestate in ordine al ciclo di gestione dei progetti finanziati con risorse PNRR.

9. Conclusioni

In conclusione, sulla base delle verifiche svolte con riguardo al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2021, 2022 e 2023, è emerso che il Comune di Rutigliano ha previsto ed attuato un sistema di controlli interni senza rilevanti profili migliorativi rispetto a quanto verificato con la precedente deliberazione; pertanto, sono presenti ancora i seguenti margini di potenziamento.

In particolare, la Sezione raccomanda all’Ente di continuare nello svolgimento dei controlli interni in piena attuazione delle disposizioni regolamentari vigenti e di:

- a) migliorare il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, garantendo un'adeguata, tempestiva e trasparente attività reportistica, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari, unitamente all'adozione di motivate tecniche di campionamento, su base statistico-probabilistica, in conformità all'art. 147-bis del TUEL;
- b) adottare i report trimestrali relativi al controllo di gestione, redigere e trasmettere con continuità il referto sul controllo di gestione di cui all'art. 198-bis del TUEL per mezzo della specifica funzione dell'applicativo Con.Te;
- c) adottare i *report* periodici previsti dal Regolamento con riferimento al controllo strategico e integrare il controllo strategico con quello di gestione;
- d) integrare le prescrizioni del Regolamento sul funzionamento dei controlli interni, prevedendo un'attività reportistica relativa al controllo sugli equilibri finanziari;
- e) adeguare il regolamento comunale per il controllo interno sulle attività degli organismi partecipati, continuando ad attivarsi per la conciliazione dei debiti e crediti reciproci, nonché provvedere all'attività reportistica;
- f) adottare la Carta dei servizi, nonché avviare raffronto con la qualità di servizi garantita da altre amministrazioni (*benchmarking*) e prevedere forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (*stakeholders*) nella fase di definizione degli standard di qualità.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento al funzionamento del sistema dei controlli interni negli anni 2021, 2022 e 2023 nel Comune di Rutigliano;

ACCERTA

la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni del Comune di Rutigliano, pur prendendo atto del positivo assetto di *governance* definito per l'attuazione del PNRR, in ragione delle criticità e delle lacune regolamentari ed operative evidenziate in parte motiva, con riserva di verificare gli eventuali miglioramenti apportati in occasione delle prossime verifiche di competenza;

INVITA

il Comune di Rutigliano (BA) ad adottare le misure necessarie tese al miglioramento del funzionamento del sistema dei controlli interni, come evidenziato nella parte motiva della deliberazione e, in specie, a:

- ✓ migliorare il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, garantendo un'adeguata, tempestiva e trasparente attività reportistica, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari, unitamente all'adozione di motivate tecniche di campionamento, su base statistico-probabilistica, in conformità all'art. 147-bis del TUEL;
- ✓ adottare i *report* trimestrali relativi al controllo di gestione, redigere e trasmettere con continuità il referto sul controllo di gestione di cui all'art. 198-bis del TUEL per mezzo della specifica funzione dell'applicativo Con.Te;
- ✓ adottare i *report* periodici previsti dal Regolamento con riferimento al controllo strategico e integrare il controllo strategico con quello di gestione;
- ✓ integrare le prescrizioni del Regolamento sul funzionamento dei controlli interni, prevedendo un'attività reportistica relativa al controllo sugli equilibri finanziari;
- ✓ adeguare il regolamento comunale per il controllo interno sulle attività degli organismi partecipati, continuando ad attivarsi per la conciliazione dei debiti e crediti reciproci, nonché provvedere all'attività reportistica;
- ✓ adottare la Carta dei servizi, nonché avviare raffronto con la qualità di servizi garantita da altre amministrazioni (*benchmarking*) e prevedere forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (*stakeholders*) nella fase di definizione degli standard di qualità;

DISPONE

- ✓ la trasmissione della presente deliberazione, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Rutigliano e all'organo di revisione;
- ✓ la pubblicazione di copia della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2026.

Il Magistrato *relatore*

F.to Salvatore ROMANAZZI

Il Presidente

F.to Cinzia BARISANO

Depositata il 21 gennaio 2026

Il Direttore della Segreteria

F.to Elisabetta LENOCI